

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori CHIELLI, ZAVATTINI, MIRAGLIA, ROMEO, LAZZARI, SASSONE, TALASSI GIORGI Renata, SESTITO, FRAGASSI, PANICO, MASCAGNI, CIACCI, FERMARIELLO, BONDI, SEGA e CAZZATO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 SETTEMBRE 1979

Disciplina della piscicoltura come attività imprenditoriale agricola

ONOREVOLI SENATORI. — Il *deficit* della bilancia agricolo-alimentare è stato più volte riconosciuto fra le cause prevalenti dell'attuale crisi economica. Se, infatti, l'aumento del costo dei prodotti energetici ha messo in crisi l'intera economia occidentale, ed europea in particolare, per quanto riguarda l'Italia un fattore specifico di difficoltà economiche è costituito dalle crescenti importazioni di prodotti alimentari e, in genere, di prodotti di origine agricola.

Al secondo posto, nelle importazioni, subito dopo il petrolio, vengono la carne bovina e il legno; e ciò costituisce un aspetto paradossale della situazione, per un Paese in cui, da decenni, si lamentava — nell'auspicio di una maggiore industrializzazione — l'eccessivo impegno economico nelle attività agricole.

Se oggi l'impegno dei pubblici poteri, come risulta dai provvedimenti legislativi approvati nella VII legislatura, sembra finalmente rivolto a valorizzare il ruolo dell'agri-

coltura come fonte di prodotti alimentari per il fabbisogno interno, ed anche come fonte di esportazione e — comunque — come elemento importante per il riequilibrio della bilancia dei pagamenti; se, in particolare, si riconobbe impellente il varo di un piano agricolo-alimentare diretto ad affrontare la somma dei problemi sopra accennati, particolare rilievo acquista il problema della importazione e della produzione delle carni e, in genere, degli alimenti più ricchi, a maggiore contenuto di proteine « nobile ». La carne bovina continua a costituire il tallone di Achille di tale situazione: per l'accresciuta domanda interna, per i crescenti prezzi sul mercato internazionale, per le difficoltà e i tempi tecnici occorrenti per un adeguamento della produzione interna, dopo il massiccio depauperamento del patrimonio zootecnico verificatosi negli ultimi anni.

Alle cosiddette carni alternative è quindi diretta, ormai da molto tempo, l'attenzione sia degli organi di Governo, sia dei consuma-

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

tori; ma meglio sarebbe fare riferimento più in generale a tutti quei prodotti alimentari in grado di assicurare, a costi competitivi, il fabbisogno alimentare proteico ormai assestato, anche per il nostro Paese, su livelli più elevati rispetto anche ad un recente passato.

Il pesce allevato torna oggi in evidenza proprio sotto questo aspetto, ed opportunamente lo stesso piano agricolo-alimentare vi fa esplicito riferimento. Non solo occorre tenere conto dell'elevato contenuto proteico e di altri elementi nutritivi del pesce, noto anche per la idoneità a particolari regimi dietetici; occorre anche tenere conto del fatto che si tratta di un prodotto alimentare ottenibile, in proporzioni sempre crescenti, su estensioni già disponibili, che in genere non occorre sottrarre ad altre forme di agricoltura, e con impegno di capitali, di lavoro, di tecnologia particolarmente remunerativi, anche in rapporto ad altre forme di attività agro-zootecnica. Si tratta, in definitiva, di un prodotto che dà luogo in maniera quasi esemplare ad una razionale utilizzazione e valorizzazione di risorse interne; di un prodotto il cui incremento costante, negli ultimi anni, rappresenta un dato attivo di tutta l'economia nazionale, concorrendo anche, con una forte aliquota, a un flusso di esportazione che, in particolare per quanto riguarda la troscicoltura, è anche esportazione di lavoro, di conoscenze tecniche e di perfezione organizzativa.

È ormai tempo di definire alcune annose questioni che riguardano la piscicoltura, per evitare che tale attività imprenditoriale, altamente qualificata ed estremamente utile alla economia nazionale, possa continuare a risentire di inammissibili difficoltà in sede giuridica, amministrativa, tributaria.

Per la seconda volta, l'anticipato scioglimento delle Camere ha impedito il compimento dell'*iter* parlamentare dei disegni di legge (atti Senato n. 2213, VI legislatura, e n. 996, VII legislatura) che avrebbero dovuto disciplinare la piscicoltura come attività imprenditoriale agricola, non recependo così le esigenze di sviluppo del settore, che tuttora rimane urgente.

Il presente disegno di legge risolve, nella più semplice ed efficace delle maniere, tutta

una somma di problemi, riconoscendo esplicitamente che l'attività degli itticoltori, attività di produzione di alimenti attraverso l'allevamento di animali e con la utilizzazione di forme organizzative e strutturali, nonché di prodotti e sottoprodotti, tipicamente agricoli, costituisce un'attività imprenditoriale ed agricola.

Se possono considerarsi commerciali le attività di distribuzione dei prodotti ittici che si svolgono a valle della produzione ittica vera e propria, potranno però rientrare nelle attività complementari della produzione — a stretta somiglianza di quanto si verifica sia per i prodotti agricoli che per i prodotti zootecnici — le attività di lavorazione, conservazione, trasformazione e commercializzazione che siano svolte dagli stessi produttori, soprattutto in forma associata, e che non siano affidate a tradizionali operatori commerciali.

Il problema dell'inquadramento giuridico della piscicoltura — definita come una forma moderna di zootecnia — peraltro dibattuto da un decennio, ma che in altri Paesi, come ad esempio quelli appartenenti alla Comunità economica europea, hanno già risolto nel senso di far rientrare tale attività nella sfera d'azione dell'impresa agricola, mantiene integra l'attualità.

Premesso che il problema dà luogo ad una grave carenza legislativa, in quanto le norme in vigore non tengono conto della normale evoluzione delle tecniche di allevamento, e che solo in campo fiscale la legge di riforma tributaria ha qualificato chiaramente il reddito agrario, facendolo risalire ad una fattispecie assai precisa e nella quale si è tenuto conto dell'evoluzione degli allevamenti; insufficiente, ed ancorata a vecchi schemi, appare la legislazione in materia previdenziale.

Come è stato sottolineato nei precedenti atti del Senato: « La definizione di allevatore può desumersi dall'articolo 2135 del Codice Civile, là dove si enuncia fra le attività tradizionalmente agricole quella di allevamento del bestiame.

Giova sottolineare come l'interpretazione di questa locuzione per molti anni non si sia dissociata da un concetto tradizionale, secondo cui il bestiame non può essere se non quello in dotazione dell'azienda agricola, be-

stiamo cioè prevalentemente da lavoro e, quando sia da carne o la latte, secondo una costante interpretazione della Cassazione, deve essere considerato agricolo solo se connesso alla coltivazione del fondo. Nella costante evoluzione dei metodi tecnici di allevamento, si è fatta strada una realtà ben diversa da quella contemplata nel Codice del 1942, ancorata a sistemi tradizionali di conduzione dell'impresa agricola. Si è cioè ritenuto che l'allevamento di animali e non di bestiame possa avvenire anche senza che la connessione rivesta quel carattere prevalente ed assorbente ad essa impresso dalla norma del codice. Mentre la giurisprudenza, salvo qualche recente tentativo, si è mantenuta ancorata a consolidati criteri interpretativi, qualche sia pure tenue tentativo di adeguare la legislazione alla mutata realtà economica si è avuto con l'articolo 10 della legge n. 11 del 1971, là dove, nell'elencare le facoltà attribuite all'affittuario, si è abbandonato il concetto di allevamento del bestiame con quello di allevamento di animali ».

« ... Fino a venti anni fa non si poteva certo parlare di allevamento del pesce e in definitiva di piscicoltura, ma semmai di ripopolamento e di conseguente cattura del pesce divenuto adulto; ora siamo in presenza di un'attività che ha tutte le caratteristiche dell'allevamento. Nella moderna piscicoltura assistiamo infatti ad una fase che possiamo definire iniziale, in cui si ottiene la riproduzione del pesce. Successivamente ha inizio l'alimentazione dello stesso, la sua selezione per il miglioramento del patrimonio zootecnico, la cura delle malattie ed infine, per il pesce divenuto adulto, la riproduzione che chiude il ciclo. Come si vede, sono queste le fasi di un qualsiasi allevamento « tradizionale », ad esempio di bovini, considerato anche il fatto che anche il pesce può essere alimentato in parte con prodotti del fondo ».

Alle considerazioni sopra riportate, concernenti le caratteristiche proprie dell'attività di allevamento del pesce, deve ora aggiungersi qualche notazione più attuale, per quanto concerne la rilevanza economica di tale attività produttiva.

Premesso che l'intero settore dell'acquacoltura intensiva (escludendo cioè gli enormi im-

pianti estensivi delle « valli da pesca ») utilizza oggi una superficie complessiva di circa 400 ettari di specchi d'acqua, va ricordato che sono circa 800 le aziende (imprenditori agricoli ed anche coltivatori diretti) che oggi operano in questo campo, mentre il numero degli addetti supera le 3.000 unità. Non meno importanti i dati sulla potenzialità produttiva: la sola produzione italiana di trote (la più alta in Europa) assomma oggi a circa 20.000 tonnellate, per un valore di circa 40 miliardi di lire; con una esportazione di circa 3.000 tonnellate annue nell'ambito europeo, che può raggiungere in alcuni anni le 5.000 tonnellate; il settore rappresenta inoltre una delle voci attive della bilancia alimentare del Paese.

In considerazione di ciò ed in concomitanza con l'aumentato fabbisogno alimentare del Paese, che sempre più si rivolge ai prodotti « alternativi » alla carne, negli ultimi anni si è assistito a un notevole sviluppo di altri allevamenti, come quello della carpa, del pesce-gatto e dell'anguilla, tutti pesci che il nostro Paese finora è costretto ad importare.

Tali ultime specie, definite dagli ittiologi « pesce di acqua calda », non abbisognano di grosse portate d'acqua, dovendo anzi l'allevamento essere effettuato in acqua semi-stagnante. La temperatura ottimale dell'acqua si aggira sui 25 gradi, e questo fattore, soprattutto, può indirizzare la localizzazione di questi impianti nel Meridione, dove, ovviamente, il riscaldamento dell'acqua fino a tale temperatura presenta minori problemi o costi che nel Nord. Non è quindi azzardato prevedere un forte sviluppo di tale attività nel Mezzogiorno, sia per i motivi di clima, sia per la maggiore possibilità di utilizzazione, in quelle zone, di terreni marginali e paludosi che risulterebbero altrimenti inutilizzabili per l'agricoltura intensiva, oltre che costituire, spesso, « zone umide » meritevoli di tutela anche dal punto di vista naturalistico, paesaggistico e ambientale in genere.

Va ricordato, infine, che oltre alle iniziative di privati imprenditori, anche lo Stato, attraverso suoi Enti (EFIM, SOPRAL), sta diffondendo proprio nelle regioni meridionali l'allevamento intensivo dell'anguilla. Ancora scarsamente esplorate sono poi le possibilità

LEGISLATURA VIII — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

della « maricoltura » (allevamento di pesce pregiato: orate e branzini, assieme a pesce meno pregiato, come i cefali), che nel nostro Paese ha enormi potenzialità di sviluppo.

La stessa CEE ha individuato nell'Italia il Paese che ha le maggiori possibilità, in tale settore, fra tutti i Paesi europei.

Le considerazioni sopra esposte portano alla conclusione che, di fronte ad una attività così promettente, così utile, così meritevole, la sussistenza di condizioni di incertezza o di

pregiudizio dovute solamente a carenze od oscurità delle norme sarebbe quasi paradossale. Del resto, occorre ancora una volta smentire nei fatti che nel nostro Paese le iniziative attive e utili debbano sempre trovare ostacolo non in cause oggettive, ma nelle discrasie del sistema giurico e amministrativo.

Sulla base di tali premesse, proponiamo ai colleghi l'approvazione del presente testo, inteso a risolvere definitivamente tale annoso problema.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

L'allevamento del pesce, effettuato da produttori singoli o associati, è considerato, a tutti gli effetti, attività agricola.

Ai titolari di imprese di itticoltura, singoli o associati, che si dedichino direttamente e abitualmente in modo prevalente all'allevamento, mediante la cura, la selezione, la riproduzione, l'alimentazione e lo sviluppo dei pesci, sono estese tutte le disposizioni di legge, ordinarie e speciali, riguardanti l'imprenditore agricolo.

È abrogata qualsiasi disposizione di legge o di regolamento, ordinaria o speciale, che sia incompatibile con la presente legge.

Art. 2.

Le disposizioni contenute nel regio decreto 2 marzo 1931, n. 442, concernenti il trasporto, il commercio e la detenzione del pesce gatto (*Amiurus nebulosus*) non si applicano agli itticoltori che praticano l'allevamento di questa specie in stabilimenti pubblici o privati.